

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3173 del 20/06/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA" CASA VINICOLA CAV. ITALO TESTA DI FRANCO & LUIGI TESTA SNC". AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE E COMMERCIO DI VINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), STRADA RICO' N. 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3233 del 19/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **CASA VINICOLA CAV. ITALO TESTA DI FRANCO & LUIGI TESTA S.N.C.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE E COMMERCIO DI VINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), STRADA RICÒ N° 16.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **CASA VINICOLA CAV. ITALO TESTA DI FRANCO & LUIGI TESTA S.N.C.**, avente sede legale in Comune di Castell'Arquato, Strada Ricò n° 16, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Castell'Arquato) e trasmessa dalla stessa Unione con nota 05/12/2016, prot. n° 3746 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/13608) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione e commercio di vini" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castell'Arquato, Strada Ricò n° 16;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura precedentemente autorizzato dal Comune di Castell'Arquato con atto del 22/11/2012, prot. n° 7765;;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda con note 26/01/2017, prot. n° 411 (acquisita agli atti il 27/01/2017 con prot. n° PGPC/2017/967), e del 30/03/2017, prot. n° 1422 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/3701);

Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dall'attività in oggetto vengono convogliate in un impianto di depurazione biologico;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione recapita in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento fiscale (*"Pozzetto in uscita in c.a. acque depurate"*) è posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione così come indicato nella Tavola Unica del 16/01/2017;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Castell'Arquato con nota 13/06/2017, prot. n° 4259 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/6966);

Preso atto che il Comune di Castell'Arquato, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota del 13 giugno 2017 con prot. 4259, ha comunicato: *".....omissis.....si osserva la presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt 38 e 47 del DPR n. 445/00.....omissis.....nella quale si dichiara che nello svolgimento delle attività previste non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi....."*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2017

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CASA VINICOLA CAV. ITALO TESTA DI FRANCO & LUIGI TESTA S.N.C.** per l'attività "produzione e commercio di vini" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castell'Arquato, Strada Ricò n° 16;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CASA VINICOLA CAV. ITALO TESTA DI FRANCO & LUIGI TESTA S.N.C.** (C. FISC. 00222470338) per l'attività di "produzione e commercio di vini" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castell'Arquato, Strada Ricò n° 16 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
2. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., ad eccezione dei parametri "BOD₅" per cui il limite viene derogato fino ad un valore massimo di 800 mg/l e "COD" per cui il limite viene derogato fino ad un valore massimo di 1800 mg/l;
3. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castell'Arquato, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castell'Arquato, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di depurazione rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

5. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Castell'Arquato con atto del 22/11/2012, prot. n° 7765;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.